



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA

UFFICIO TECNICO-SCIENTIFICO E AFFARI GENERALI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Politiche Europee  
Serv. Informativi Parlamentari e Corte Giustizie UE

**OGGETTO:** Richiesta di relazione (art. 6 legge n. 234 / 2012) sulla Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante l'Agenzia dell'Unione europea per le questioni relative agli stupefacenti.  
Cod. Consiglio 5304/22 - Cod. interistituzionale 2022/0009(COD) - Cod. Commissione COM (2022)18 final

In esito a quanto richiesto con Vostra lettera avente pari oggetto, si trasmette la relazione governativa, accompagnata dalla tabella di corrispondenza, prevista dal DPCM 17 marzo 2015.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
Elisabetta Simeoni



## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

#### Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante l'Agenzia dell'Unione europea per le questioni relative agli stupefacenti

- **Codice della proposta:** COM (2022) 18 final del 12/01/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0009(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Politiche Antidroga

\*\*\*

#### Premessa: finalità e contesto

*Con la presente proposta legislativa, alla luce del recente peggioramento del fenomeno della diffusione degli stupefacenti, si prevede una revisione mirata del mandato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), agenzia tecnica della Commissione Europea in materia di droghe, e si intende rafforzarlo al fine di garantire che la futura Agenzia possa reagire ancora più efficacemente alle nuove sfide, offrire un sostegno più adeguato agli Stati membri e contribuire agli sviluppi a livello internazionale. In particolare, la proposta mira a: tenere espressamente conto del policonsumo, ossia la dipendenza da altre sostanze quando tali sostanze sono assunte insieme a droghe illecite; rafforzare le capacità di monitoraggio e di valutazione delle minacce; instituire un laboratorio per garantire che l'Agenzia disponga di tutte le informazioni medico-legali e tossicologiche; rafforzare la posizione dei punti focali nazionali per garantire che siano in grado di fornire dati pertinenti; definire le competenze dell'Agenzia per organizzare campagne di prevenzione e sensibilizzazione a livello dell'UE, nonché per emanare allerte nel caso siano disponibili sul mercato sostanze particolarmente pericolose. Infine, la proposta ha lo scopo di chiarire il ruolo dell'Agenzia sulla scena internazionale e di adeguare il quadro istituzionale dell'Agenzia all'orientamento comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate dell'UE.*

*La presente proposta legislativa tiene conto: di un'ampia gamma di politiche dell'UE nel settore della sicurezza interna e della salute pubblica; della strategia dell'UE in materia di droghe per il periodo 2021-2025 e del relativo piano d'azione (priorità strategica 11, punto 5); della modifica del regolamento (CE) n.1920/2006 e di diversi atti volti ad aggiungere sostanze per la tabellazione di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio; di altre politiche pertinenti dell'Unione adottate o avviate dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n.1920/2006 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.*

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

*La proposta rispetta il principio di attribuzione, essendo un'applicazione del Reg (CE) n.1920/2006 dell'Agenzia che si fonda sull'articolo 152 del trattato che istituisce la Comunità europea, vale a dire su una base giuridica relativa alla salute pubblica. Tale disposizione corrisponde all'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE paragrafi 1 e 5). Affrontare i problemi connessi all'offerta e al mercato degli stupefacenti contribuisce a ridurne la disponibilità nell'UE, a contenerne la domanda e a promuovere, in ultima analisi, la salute pubblica. Pertanto, il contenuto della presente proposta legislativa è contemplato dalla base giuridica relativa alla salute pubblica e non esula da quanto autorizzato ai sensi della stessa.*

### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

*Poiché il fenomeno degli stupefacenti è di natura transfrontaliera e plurigiurisdizionale, non può essere affrontato solo a livello nazionale o regionale/subnazionale, ma è necessaria un'azione a livello dell'Unione. La proposta rispetta, dunque, il principio di sussidiarietà sancito dall'art. 5 del Trattato sull'Unione europea e si limita ad intervenire e regolare quanto è necessario per conseguire gli obiettivi previsti dallo stesso.*

### 3. Rispetto del principio di proporzionalità

*La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto l'azione a livello dell'Unione europea non intende sostituire le azioni o le autorità nazionali né metterne in discussione la pertinenza. Il fenomeno degli stupefacenti può essere affrontato solo mediante la cooperazione a tutti i livelli (UE, nazionale e locale).*

*Per quanto riguarda le eventuali nuove norme e responsabilità dei punti focali nazionali, punti di contatto tra lo Stato membro e l'Agenzia tecnica della Commissione Europea, spetterà agli Stati membri decidere le modalità di istituzione degli stessi, attraverso la legislazione nazionale o altro atto normativo similare, sulla base di una serie di requisiti minimi previsti nella stessa proposta.*

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

*La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto vi è stata un'ampia consultazione dei portatori di interessi, compresa una consultazione pubblica di 12 settimane. Sono state adeguatamente prese in considerazione, attraverso riunioni e/o specifiche richieste di informazioni, le opinioni di determinati portatori di interessi, quali gli Stati membri, i punti focali nazionali o altre agenzie. Inoltre, la Commissione ha effettuato una valutazione positiva dell'Agenzia per quanto riguarda i cinque criteri di valutazione (pertinenza, efficacia, efficienza, coerenza, valore aggiunto dell'UE), ma ha anche rilevato che sono possibili miglioramenti in diversi ambiti ed ha sottolineato la necessità di migliorare la trasmissione di dati, di affrontare il problema del policonsumo e di sostenere gli Stati membri nella valutazione delle*

*rispettive politiche nazionali in materia di droga.*

*Il progetto è di particolare urgenza in relazione alle esigenze dell'Italia. Si inquadra in un contesto europeo molto complesso dove si segnala un peggioramento della situazione legata alla diffusione degli stupefacenti sotto vari aspetti, con un conseguente dannoso impatto sulla salute pubblica. È stato, dunque, ritenuto necessario, effettuare la revisione dell' Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze di cui alla presente proposta legislativa, avente l'obiettivo di rafforzare l'Agenzia in alcuni settori cruciali per consentirle di far fronte in modo più efficace a tali problemi comuni.*

## **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

*Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto non prevede svantaggi per l'interesse nazionale. L'Agenzia, attraverso il focal point nazionale, collocato all'interno del Dipartimento per le Politiche Antidroga, fornirà utili strumenti informativi, statistici, scientifici e, soprattutto, di allerta precoce, per orientare le attività di prevenzione e contrasto al fenomeno degli stupefacenti in Italia.*

## **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

*La proposta, dal mese di febbraio 2022, è sottoposta alle valutazioni dei membri del Gruppo Orizzontale Drogen (HDG) del Consiglio dell'Unione Europea, gruppo di lavoro interdisciplinare che ha il compito di avviare, controllare e coordinare tutte le attività riguardanti il settore della droga, elaborando la politica antidroga del Consiglio.*

*Il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presenzia alle riunioni di tale gruppo in qualità di ente coordinatore nazionale. Ad oggi, sono stati analizzati i primi 21 articoli del Regolamento, in doppia lettura, e dal 22 al 34 in prima lettura. A livello generale sono state avanzate dagli Stati Membri alcune proposte di modifiche che non incidono sulla portata e sulle finalità della proposta. Con riferimento ai primi 34 articoli, l'Italia, nel corso delle riunioni mensili del Gruppo Orizzontale Drogen, al momento, non ha richiesto di apportare modifiche rilevanti, condividendo sostanzialmente la proposta fino ad oggi elaborata.*

*Il Dipartimento Politiche Antidroga ha, tuttavia, sollevato alcune perplessità con riferimento all'"indipendenza dalle indicazioni dell'Autorità Nazionale" del focal point nazionale, stabilito nel comma 3 dell'Art. 32 della proposta, in quanto di difficile attuazione, perché solo una sezione inserita in ambito istituzionale governativo ha la possibilità di raccogliere ed elaborare dati nazionali provenienti delle amministrazioni centrali e periferiche.*

*La valutazione della proposta proseguirà nelle prossime riunioni del Gruppo Orizzontale Drogen. È intenzione della Presidenza del Gruppo definire la valutazione complessiva del documento entro l'estate.*

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

La Commissione europea ha effettuato una valutazione d'impatto in cui sono state prese in considerazione varie opzioni strategiche legislative e di altro tipo. A seguito di tale valutazione è stato deciso di attuare una revisione mirata del mandato (valorizzazione della politica in materia di droghe). Questa opzione prevede una sfera di azione tematica incentrata sulle droghe illecite e volta ad approfondire la base di dati sui fenomeni delle droghe, rafforzando nel contempo le capacità di monitoraggio e valutazione delle minacce dell'Agenzia al fine di aumentare la sua capacità di agire e reagire nei confronti delle nuove sfide, anche a livello internazionale. I punti focali nazionali, dovrebbero essere abilitati a fungere da intermediari più efficaci per tradurre e attuare i contributi principali apportati dall'Agenzia a livello nazionale. Nell'ambito di questa opzione strategica, l'Agenzia acquisirebbe inoltre agilità in termini di risposta alle esigenze che emergono nel settore della politica in materia di droghe a seconda delle esigenze degli Stati membri. Questa opzione comporterebbe una notevole riduzione degli oneri amministrativi e una semplificazione delle procedure per gli Stati membri. I principali impatti economici gravano sul bilancio dell'UE, in misura molto più limitata, sui bilanci nazionali, tuttavia si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi nazionali, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

### 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Non si prevedono impatti sull'ordinamento nazionale.

### 3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

### 4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Al momento la proposta non prevede costi di adeguamento o rilevanti effetti in termini di semplificazione burocratica/amministrativa. Si ritiene, comunque, opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi nazionali, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

### 5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Gli impatti sulle attività degli altri portatori di interessi, in particolare i cittadini/gli individui e le imprese, sono limitati e sostanzialmente indiretti.

## Altro

Come già indicato nella presente scheda, si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della delegazione italiana potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.



## Tabella di corrispondenza

### ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

#### Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante l'Agenzia dell'Unione europea per le questioni relative agli stupefacenti

- Codice della proposta:** COM (2022) 18 final del 12/01/2022
- Codice interistituzionale:** 2022/0009 (COD)
- Amministrazione con competenza prevalente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Politiche Antidroga

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento
<i>La proposta è formulata in applicazione al Reg (CE) n.1920/2006 dell'Agenzia che si fonda sull'articolo 152 del trattato che istituisce la Comunità europea, vale a dire su una base giuridica relativa alla salute pubblica. Tale disposizione corrisponde all'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE paragrafi 1 e 5)</i>		<i>(natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)</i>
		<i>Non sono previsti, al momento, ulteriori oneri finanziari.</i> <i>Non si prevedono impatti sull'ordinamento nazionale.</i> <i>Non si prevedono, al momento, oneri amministrativi aggiuntivi.</i> <i>Non si prevede, al momento, la necessità di interventi normativi di natura primaria o secondaria.</i>

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Flavio Siniscalchi